



A tutti i Docenti
Bacheca Nuvola - Circolari Docenti

Al personale ATA
Al DSGA
Bacheca Nuvola - Riservata ATA

Albo online

Oggetto: *vigilanza degli alunni - Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA*

Si ribadiscono necessariamente alcuni obblighi e responsabilità civili e penali in merito agli obblighi di vigilanza di tutto il personale scolastico:

1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica:

- il personale docente ha l'obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di servizio;
- l'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all'uscita;
- la responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
- ai sensi dell'art. 2047, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è **tenuto alla sorveglianza** di questa persona, come i genitori o i tutori;
- **ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l'evento.**

In merito alla suddetta responsabilità per danni:

- la Corte di Cassazione (sentenza n. 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta;
- il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999);
- la Corte dei Conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che **l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità.**

Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.

Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall'aula per motivi urgenti, **deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico**, il quale non può rifiutare l'incarico.

Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.

2) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti:

- i collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza;
- **i docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.**

3) Vigilanza durante l'intervallo:

- la sorveglianza durante l'intervallo è **AFFIDATA AL DOCENTE IN ORARIO, CHE DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI SIA ALL'INTERNO DELLE AULE CHE NEGLI SPAZI COMUNI;**
- **GLI ALUNNI NON DEVONO ESSERE LASCIATI SOLI NÉ AUTORIZZATI A SVOLGERE ATTIVITÀ CHE POSSANO RISULTARE PERICOLOSE COME RECARSI IN MANIERA AUTONOMA NELLE PERTINENZE ESTERNE AL NOSTRO EDIFICIO. LA VIGILANZA DEVE ESSERE ATTIVA E DISTRIBUITA SU TUTTA L'AREA.**

4) Uscita temporanea degli alunni dalla classe:

- gli alunni possono uscire dall'aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite;
- è vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari o per incarichi legati all'attività didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emiliano Giorgi